

19 LUG 2017

AULA 'B'

17767.17

REGISTRAZIONE - ESENTE ECNLI - ESENTE DIRITTI



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 2120/2012

Dott. LUIGI MACIOCE

- Presidente - Cron. 17767

Dott. AMELIA TORRICE

- Consigliere - Rep.

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere - Ud. 20/04/2017

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Consigliere - CC

Dott. IRENE TRICOMI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2120-2012 proposto da:

COMUNE DI (omissis) C.F. (omissis) , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) (omissis), giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

2017

(omissis) C.F. (omissis) , elettivamente

1682


domiciliato in (omissis) , presso lo

studio dell'avvocato (omissis) , che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 184/2011 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 26/01/2011 R.G.N. 8935/2007;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte.



[Handwritten signature]

RILEVATO

che con sentenza n. 184, in data 26 gennaio 2011, la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1072 del 2006, condannando il Comune di Tivoli a pagare a (omissis) la somma di euro 15.586,61, oltre interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo, nonché le spese di causa come liquidate;

che il (omissis) aveva agito in giudizio deducendo di aver lavorato per il Comune di (omissis) dal 5 agosto 1998 al 5 agosto 1999 in virtù di contratto per "Lavori di pubblica utilità", e di aver continuato a lavorare alla scadenza e fino al 19 novembre 2000, in assenza di regolare contratto presso gli Uffici relazioni con il pubblico, e di avere diritto per tale secondo periodo al trattamento retributivo del 4° livello CCNL enti locali (differenze retributive, 13ma, ferie, festività lavorate, straordinari e TFR per euro 15.586,61), chiedendo la relativa condanna dell'Amministrazione;

che avverso tale sentenza di appello ha proposto ricorso affidato a due motivi il Comune di (omissis), al quale ha opposto difese il lavoratore con controricorso;

che il P.G. in data 13 marzo 2017 ha richiesto l'accoglimento del ricorso;

che è stata depositata memoria dal Comune di (omissis).

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 280 del 1997 e la falsa applicazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2126 cod. civ., atteso che il superamento del limite temporale, attraverso proroghe disposte dell'ente promotore del progetto e utilizzatore finale della prestazione lavorativa, avrebbe potuto determinare solo un diverso riparto dell'onere finanziario, a carico del tutto del Comune di (omissis), ma non l'applicazione del trattamento retributivo previsto dalla CCNL di settore, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ.

che con il secondo motivo di ricorso è dedotta insufficiente e inesistente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la Corte d'Appello tenuto presente che il



lavoratore non aveva provato di aver prestato un lavoro diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto del lavoro di pubblica utilità, avendo il semplicemente sostenuto di essere stato impiegato in servizi ed orari diversi rispetto a quanto previsto dal progetto di recupero dell' (omissis) ;

che i motivi devono essere trattati insieme in ragione della loro connessione;

che ritiene il Collegio gli stessi devono essere rigettati;

che l'Amministrazione non ha censurato adeguatamente la statuizione della Corte d'Appello sulla mancata contestazione delle modalità lavorative dedotte dal (omissis) nel ricorso circa l'espletamento di mansioni impiegate d'ordine e gli orari (10/14 da lunedì a venerdì; e martedì e giovedì anche dalle 15 alle 18; nei mesi estivi, oltre alle 20 ore settimanali, nei fine settimana dalle 18,00 alle 01), limitandosi a dedurre il mancato assolvimento dell'onere della prova, onere della prova che, tuttavia, come si è detto, la Corte d'Appello ha ritenuto implicitamente assorbito dalla mancata contestazione da parte dell'Amministrazione;

che trovano applicazione i principi già enunciati da questa Corte in relazione ad analoghe fattispecie (Cass., n. 14195, n. 13596 e n. 13472 del 2016):

- in tema di occupazione in lavori socialmente utili o di lavori per pubblica utilità, per le prestazioni, che, per contenuto, orario e impegno, si discostino da quelle dovute in base al programma cui si riferisce il contratto per LSU o LPU originario e che vengano rese in contrasto con norme poste a tutela del lavoratore, trova applicazione la disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 cod. civ., senza possano nutrirsi dubbi sulla applicabilità di tale disciplina nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, assoggettate al regime del lavoro pubblico contrattualizzato;

- in base all'univoco significato l'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 280 del 1997 - che, dal punto di vista sistematico trova conferma nell'art. 3, comma 2, dello stesso d.lgs. secondo cui. "i progetti sono di durata

determinata non superiore ai dodici mesi" - la durata annuale dei progetti per LSU/LPU stabilita per legge, comporta l'inserimento del prestatore nello specifico progetto per la cui attuazione si instaura il rapporto LPU/LSU; è, pertanto, da escludere che possa configurarsi unicità di rapporto giuridico ovvero sua prosecuzione "tout court" anche in caso di differenti progetti che si eseguono senza soluzione di continuità presso lo stesso ente, salva restando soltanto l'ipotesi della proroga del medesimo progetto in atto. Ipotesi, quest'ultima, che non si verifica in caso di diversità di contenuto, di orario e di impegno del lavoro svolto dopo la scadenza annuale del progetto LPU rispetto alla prestazione di pubblica utilità, senza che possano trarsi elementi in contrario dall'eventuale attivazione da parte dell'ente utilizzatore di un progetto per LSU dopo quello originario per LPU, in quanto ciascuno di tali progetti, avviato sulla base di uno specifico procedimento amministrativo autorizzatorio, è da considerare comunque distinto e autonomo;

che il ricorso deve essere rigettato;

che le spese vengono regolate come da dispositivo;

che non sussistono le condizioni di cui all'art. 13 c. 1-*quater* DPR 115 del 2002.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso nella Adunanza camerale del 20 aprile 2017

Il Presidente
(Luigi Macioce)

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO
Giovanni Ruello





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 19 luglio 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92